

associato alla firma e nell'esistenza di una marca temporale, l'attestazione da rilasciare ai sensi della citata disposizione non può prescindere dalla considerazione di tali elementi;

considerato

che, nel caso di specie, l'attestazione di conformità della copia cartacea all'originale telematico effettuata dal difensore non soddisfa i requisiti imposti dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 per come richiamato dall'art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53;


INVITA

il difensore a depositare entro giorni sette da oggi copia cartacea all'originale telematico della notifica in oggetto munita di attestazione di conformità conforme alle norme di legge.

Così' deciso in Varese il . 16 febbraio 2015 -.

Il Presidente est


N



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VARESE, il 16/02/2015

IL CANCELLIERE
(dot. Giuseppe TROVATO)